

SETTORE

MANOVRE

**LE NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO SOSTEGNI”
DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE**

RIFERIMENTI

- DL n. 41/2021, convertito dalla Legge n. 69/2021
- Informative SEAC 24.3.2021, n. 93, 25.3.2021, n. 94, 26.3.2021 n. 95 e 29.3.2021 n. 96

IN SINTESI

Recentemente è stato convertito il c.d. “Decreto Sostegni” contenente una serie di misure urgenti “connesse all'emergenza COVID-19”. In sede di conversione:

- sono state confermate le disposizioni riguardanti in particolare:
 - il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore degli operatori economici colpiti dall'emergenza COVID-19;
 - l'annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a € 5.000 affidati all'Agente della Riscossione dal 2000 al 2010;
- sono state introdotte, tra l'altro, le seguenti novità:
 - esenzione dal versamento della prima rata IMU 2021 a favore dei soggetti beneficiari del predetto contributo;
 - il riconoscimento di uno specifico contributo a fondo perduto in misura massima di € 1.000, a favore delle imprese che hanno attivato la partita IVA nel 2018 ed iniziato l'attività nel corso del 2019;
 - la sospensione della decorrenza dei termini degli adempimenti a carico del professionista malato / infortunato COVID-19.

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

SO
fisco
SCHEDE OPERATIVE

ilnotiziario



RIPRODUZIONE VIETATA

Sul S.O. n. 21/L alla G.U. 21.5.2021, n. 120 è stata pubblicata la Legge n. 69/2021 di conversione del DL n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni". In sede di conversione sono state:

- confermate le disposizioni contenute nel Decreto originario;
- introdotte alcune novità, di seguito esaminate.

PROROGA VERSAMENTO IRAP ERRATA APPLICAZIONE ESONERO - Art. 01

In sede di conversione è stata prevista, come anticipato dal MEF con il Comunicato stampa 30.4.2021, n. 87 la proroga dal 30.4 al 30.9.2021 del termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell'IRAP (saldo 2019 e primo acconto 2020) non pagata per effetto dell'errata applicazione dell'esonero di cui all'art. 24, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", relativamente alla determinazione dei limiti / condizioni previsti dalla Commissione UE nella Comunicazione 19.3.2020 C(2020) 1863 final.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO - Art. 1

Sono confermate le disposizioni relative al riconoscimento del nuovo contributo a fondo perduto a favore degli *"operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica «Covid-19»"* esaminate nelle Informative SEAC [24.3.2021, n. 93](#), [25.3.2021 n. 94](#) e [26.3.2021, n. 95](#).

Ora, in sede di conversione, è stata introdotta la previsione che il contributo a fondo perduto in esame **non può essere pignorato**.

REGISTRI IVA / DICHIARAZIONE ANNUALE PRECOMPILATA - Art. 1, comma 10

In considerazione delle difficoltà registrate dagli operatori / intermediari a seguito dell'emergenza COVID-19, è confermato il **differimento** la predisposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate:

- delle bozze dei registri IVA / comunicazioni dati dichiarazioni periodiche a partire dalle **operazioni effettuate dall'1.7.2021**;
- della bozza della dichiarazione annuale a partire dalle **operazioni effettuate dall'1.1.2022**.

CONTRIBUTO CENTRI COMMERCIALI - Art. 1, comma 11, primo periodo

È confermata a seguito dell'abrogazione dei commi 14-bis e 14-ter dell'art. 1, DL n. 137/2020, la soppressione del contributo a fondo perduto a favore degli operatori con sede nei centri commerciali e degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande.

CONTRIBUTO COMUNI CON SANTUARI RELIGIOSI - Art. 1, comma 11, secondo periodo

È confermato, con la modifica della lett. a) del comma 1 dell'art. 59, DL n. 104/2020, che il contributo a fondo perduto introdotto dalla Finanziaria 2021 previsto per le attività nei centri storici turistici dei Comuni con santuari religiosi è **limitato ai Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti**. In sede di conversione è stato previsto che il numero di abitanti (10.000) **non è applicabile** ai Comuni **interessati dagli eventi sismici** a far data dal 28.8.2016, indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del DL n. 189/2016.

COMPENSAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO CON CREDITI P.A. - Art.1, comma 17-bis

In sede di conversione è stato previsto che **anche per il 2021**, con riferimento ai carichi affidati all'Agente della Riscossione entro il 31.10.2020, le imprese / lavoratori autonomi possono **compensare**, ai sensi dell'art. 12, comma 7-bis, DL n. 145/2013, le **somme riferite a cartelle esattoriali con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili** relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della Pubblica amministrazione, a condizione che la somma iscritta a ruolo sia pari o inferiore al credito vantato.

La compensazione richiede l'utilizzo del mod. F24 "crediti PPAA".

RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA - Art. 1-bis

Come noto l'art. 110, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto" ha introdotto la **rivalutazione dei beni d'impresa risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2019**, da effettuare nel bilancio dell'esercizio successivo, ossia in quello in corso al 31.12.2020. Ora, in sede di conversione è stata prevista la possibilità di effettuare la rivalutazione **anche nel bilancio relativo all'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2020**, ossia per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare nel bilancio chiuso al 31.12.2021. Tale possibilità può **riguardare i beni non rivalutati nel bilancio precedente**. La rivalutazione ha **effetti soltanto civilistici**. Non è infatti possibile affrancare il saldo attivo e riconoscere il maggior valore agli effetti fiscali.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO START-UP - Art. 1-ter

In sede di conversione è stato introdotto, **per il 2021**, uno specifico contributo a fondo perduto, nella misura massima di € 1.000, a favore delle imprese che hanno **attivato la partita IVA nel 2018** che hanno **iniziato l'attività**, come desumibile dal Registro Imprese, **nel corso del 2019**, alle quali non spetta il contributo di cui all'art. 1, in quanto l'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del 2020 non è inferiore almeno del 30% dell'ammontare medio mensile del 2019.

I criteri e le modalità attuative del nuovo contributo sono demandate ad un apposito Decreto del MEF, nel rispetto del limite di spesa previsto (€ 20 milioni).

CONTRIBUTO IMPRESE COMUNI MONTANI SCIISTICI - Art. 2

È confermato, a fronte della mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021, lo stanziamento di € 700 milioni destinato alle **Regioni** e alle **Province autonome** di Trento e Bolzano finalizzato all'erogazione di contributi a favore degli esercenti attività di **vendita di beni / servizi al pubblico**, tra cui impianti di risalita, maestri / scuole di sci, nei **Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici**.



Il contributo in esame **non è tassato** ai fini IRPEF / IRES / IRAP.

I contributi in esame sono riconosciuti ed erogati in conformità alla Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020)1863 final.

ESONERO VERSAMENTO CONTRIBUTI PROFESSIONISTI - Art. 3

La Finanziaria 2021, al fine di ridurre gli effetti negativi dell'emergenza COVID-19 sui lavoratori autonomi e di favorire la ripresa dell'attività esercitata da quest'ultimi, ha istituito con l'art. 1, commi 20, 21 e 22 un **fondo per l'esonero dal versamento dei relativi contributi previdenziali**.

Tale fondo consente l'**esonero parziale** dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti:

- dai **lavoratori autonomi** iscritti alle Gestioni previdenziali INPS;
- dai **professionisti** iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali);

con un **reddito 2019 non superiore a € 50.000** e che hanno subito una **riduzione del fatturato / corrispettivi 2020 di almeno il 33%** rispetto a quello del 2019.

È confermato:

- l'**incremento** della dotazione del predetto fondo da € 1.000 milioni a € 2.500 milioni;
- l'introduzione del **nuovo comma 22-bis** che subordina l'efficacia delle nuove disposizioni all'**autorizzazione dell'UE**.



Si rammenta che con il Messaggio 13.5.2021, n. 1911 l'INPS ha annunciato la proroga al 20.8.2021 del termine di versamento della prima rata dei contributi IVS 2021.

NOVITÀ IN MATERIA DI RISCOSSIONE - Art. 4

Sono confermate le disposizioni in materia di riscossione che prevedono:

- la proroga dal 28.2 al 30.4.2021 della sospensione dei versamenti delle somme derivanti da cartelle di pagamento / avvisi di accertamento esecutivi, ecc., con la conseguenza che gli stessi dovranno essere effettuati entro il 31.5.2021 (anziché entro il 31.3);
- relativamente alle somme dovute ai fini della “rottamazione dei ruoli” / “saldo e stralcio”, la proroga al 31.7.2021 del termine per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020 e al 30.11.2021 delle rate 2021 in scadenza fino al 31.7;
- l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo, al 23.3.2021, fino a € 5.000 risultanti da debiti affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2010, per i soggetti con reddito 2019 fino a € 30.000;

esaminate nell’Informativa SEAC [29.3.2021, n. 96](#).

DEFINIZIONE AGEVOLATA COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITÀ - Art. 5, commi da 1 a 7

Sono confermate le disposizioni che prevedono la possibilità di definire le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al 2017 e 2018, richieste con le comunicazioni di irregolarità elaborate rispettivamente entro il 31.12.2020 e 31.12.2021 esaminate nell’Informativa SEAC [29.3.2021, n. 96](#).

PROROGA NOTIFICA CARTELLE PAGAMENTO DICHIARAZIONI - Art. 5, comma 8

Sono confermate le disposizioni relative alla proroga del termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento riferite alle dichiarazioni presentate nel 2019 esaminate nell’Informativa SEAC [29.3.2021, n. 96](#).

CONTROLLO VERSAMENTI IVA - Art. 5, comma 10

È confermata la **ripresa dell’attività di controllo** della “coerenza” dei versamenti IVA con i dati riportati nelle comunicazioni trimestrali delle liquidazioni periodiche sospesa per effetto di quanto stabilito dall’art. 157, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”.

L’attività riprenderà dalle comunicazioni dei **dati relativi al terzo trimestre 2020**.

SOSPENSIONE COMPENSAZIONE CREDITI / DEBITI A RUOLO - Art. 5, comma 12, lett. a)

È confermata la proroga dal 31.12.2020 al 30.4.2021 di quanto disposto dall’art. 145, DL n. 34/2020 in base al quale, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali **non è applicabile la compensazione tra crediti d’imposta e debiti iscritti a ruolo** di cui all’art. 28-ter, DPR n. 602/73.

CRISI D’IMPRESA E SEGNALAZIONI ALLERTA CREDITORI PUBBLICI - Art. 5, comma 14

È confermata la modifica dell’art. 15, comma 7, D.Lgs. n. 14/2019, che ha “aggiornato” il D.Lgs. n. 147/2020, c.d. “Codice della crisi d’impresa” (Informativa SEAC [16.12.2020, n. 370](#)), in base alla quale **l’obbligo di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate al debitore** del superamento della soglia “rilevante” dell’esposizione debitoria nei confronti della stessa per **IVA non versata** risultante dalle comunicazioni trimestrali delle liquidazioni periodiche e della segnalazione all’OCRI qualora lo stesso non ponga in essere specifici comportamenti (estinzione, entro 90 giorni, del debito ovvero presentazione dell’istanza di composizione assistita della crisi, ecc.) **decorre dalle comunicazioni delle liquidazioni IVA periodiche relative al primo trimestre 2023**, ossia dal secondo anno successivo all’1.9.2021 (entrata in vigore del citato Codice).

In sede di conversione è stato previsto che i predetti gli **obblighi di comunicazione per l’INPS e per l’Agente della riscossione decorrono dall’1.9.2022** (anno successivo entrata in vigore del citato Codice).

PROROGA WEB TAX - Art. 5, comma 15

Con la modifica dell'art. 42, Legge n. 145/2018 (Finanziaria 2019) è confermata la proroga:

- dal 16.2 al 16.5 dell'anno successivo il termine per il pagamento dell'imposta sui servizi digitali, c.d. "web tax";
- dal 31.3 al 30.6 il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei servizi tassabili;

da parte dei soggetti esercenti attività d'impresa che nell'anno, realizzano congiuntamente (singolarmente / a livello di gruppo) ricavi complessivi almeno pari a € 750 milioni e ricavi da servizi digitali realizzati in Italia almeno pari a € 5,5 milioni. Inoltre è stabilito che per le operazioni imponibili nel 2020 l'imposta è versata entro il 16.5.2021 e la dichiarazione va presentata entro il 30.6.2021.

CONSERVAZIONE DIGITALE FATTURE ELETTRONICHE 2019 - Art. 5, comma 16

È confermata la previsione in base alla quale la conservazione digitale delle fatture elettroniche riferite al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (ossia, 2019 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) è considerata **tempestiva se effettuata, "al più tardi", entro il 10.6.2021, ossia 3 mesi successivi al 10.3.2021.**

CU 2021 E DICHIARAZIONE REDDITI PRECOMPILATA - Art. 5, commi da 19 a 22

È confermata la proroga:

- dal 16.3 al 31.3.2021 del termine:
 - entro il quale il sostituto d'imposta è tenuto ad inviare la CU 2021 all'Agenzia delle Entrate ed a consegnare la stessa ai percettori. La proroga riguarda anche la consegna del mod. CUPE ai percettori nel 2020 di utili / proventi equiparati agli utili;
 - per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati per la predisposizione della dichiarazione precompilata da parte dei soggetti terzi (assicurazioni, previdenza complementare, spese funebri / asilo nido / universitarie);
- dal 30.4 al 10.5.2021 del termine della messa a disposizione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, al contribuente della dichiarazione dei redditi precompilata.

RIVALUTAZIONE BENI SETTORE ALBERGHIERO / TERMALE - Art. 5-bis

In sede di conversione è stata inserita una norma di interpretazione autentica della rivalutazione dei beni d'impresa (gratuita) prevista dall'art. 6-bis, DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità" in base alla quale la rivalutazione può essere effettuata anche per gli immobili a destinazione alberghiera **concessi in locazione / affitto d'azienda a soggetti operanti nel settore alberghiero / termale ovvero per gli immobili in corso di costruzione rinnovo o completamento.**

Nel primo caso la rivalutazione è ammessa a condizione le quote di ammortamento siano deducibili da parte del concedente e quindi in presenza della deroga ex art. 2561, comma 2, C.c. come disposto dall'art. 102, comma 8, TUIR.

Nel secondo caso la destinazione dell'immobile si deduce dai titoli edilizi / categoria catastale.

NUOVA DETRAZIONE 110% - Art. 6-bis

In sede di conversione è stato previsto che la nuova detrazione del 110%, è **ammessa anche con riferimento all'IVA non detraibile, anche parzialmente**, ai sensi degli artt. 19, 19-bis, 19 bis-1 e 36-bis, DPR n. 633/72, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal soggetto beneficiario. La nuova disposizione "supera" quanto specificato dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito della Circolare 22.12.2020, n. 30/E relativamente all'impossibilità di considerare l'IVA parzialmente indetraibile da pro-rata quale *"costo afferente le singole operazioni d'acquisto"* (il caso di specie riguardava una società proprietaria di alcuni immobili in un condominio oggetto di interventi trainanti / trainati per la nuova detrazione del 110%).

RADDOPPIO LIMITE WELFARE AZIENDALE - Art. 6-quinquies

L'art. 112, comma 1, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto", ha disposto, **per il solo 2020, il raddoppio (da € 258,23 a € 516,46) del valore dei beni ceduti / servizi prestati dall'azienda** ai lavoratori dipendenti che **non concorre alla formazione del reddito** imponibile ai sensi dell'art. 51, comma 3, TUIR.

Ora, in sede di conversione, è stato previsto che tale "*incentivo al welfare aziendale*" trovi **applicazione anche per il 2021**.

ESENZIONE IMU 2021 - Art. 6-sexies

In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza COVID-19, in sede di conversione è stata prevista l'**esenzione dal versamento della prima rata IMU 2021** relativa agli immobili posseduti dai soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1.

L'agevolazione è riconosciuta soltanto per gli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano l'attività di cui sono anche i gestori.

L'esonero è applicabile nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020) 1863 final.

CANONI DI LOCAZIONE NON PERCEPITI - Art. 6-septies

In sede di conversione, con l'abrogazione del comma 2 dell'art. 3-quinquies, DL n. 34/2019 è disposto che quanto previsto dall'art. 26, comma 1, TUIR, a seguito della modifica apportata ad opera del comma 1 del citato art. 3-quinquies, è **applicabile ai canoni di locazione di immobili non percepiti a decorrere dall'1.1.2020**.

Ciò comporta pertanto che, i canoni di locazione **non percepiti dall'1.1.2020 possono non essere dichiarati** nel mod. 730 / REDDITI 2021 se la mancata percezione è comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento **a prescindere dalla data di stipula del contratto di locazione** (il citato comma 2, abrogato, limitava tale possibilità ai soli canoni di locazione relativi a contratti di locazione stipulati dall'1.1.2020).

RICONTRATTAZIONE LOCAZIONI COMMERCIALI - Art. 6-novies

In sede di conversione, con l'intento di consentire un percorso regolato di condivisione dell'impatto economico derivante dall'emergenza COVID-19, a tutela delle imprese e delle controparti locatrici, nei casi in cui il conduttore abbia subito una significativa diminuzione del volume d'affari del fatturato / corrispettivi, derivante dalle restrizioni sanitarie, dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici, è stato previsto che **conduttore e locatore sono tenuti a collaborare tra di loro per la rideterminazione del canone di locazione**.

INDENNITÀ LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO / STABILIMENTI TERMALI / DELLO SPETTACOLO - Art. 10, commi da 1 a 9

Oltre a previsione della "nuova" erogazione "una tantum" di un'indennità pari a € 2.400 a favore dei soggetti già beneficiari dell'indennità (€ 1.000) di cui agli artt. 15, comma 1 e 15-bis, DL n. 137/2020, c.d. "Decreto Ristori" (Informativa SEAC 4.1.2021, n. 1) al ricorrere delle specifiche condizioni previste, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi di seguito elencati, che a causa dell'emergenza COVID-19 hanno cessato / ridotto / sospeso la propria attività / rapporto di lavoro, è confermata la previsione dell'indennità onnicomprensiva pari a € 2.400. Tale indennità:

- **non è cumulabile** nel caso in cui il soggetto interessato ricada in più di una delle fattispecie di seguito esaminate ed è cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla Legge n. 222/84;
- **non concorre alla formazione del reddito**;
- è erogata dall'INPS, previa apposita domanda da presentare entro il 30.4.2021 nel limite dei fondi stanziati (€ 897,6 milioni per il 2021).

INDENNITÀ LAVORATORI SPORTIVI - Art. 10, commi da 10 a 15

È confermato il riconoscimento di un'indennità a favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, che hanno cessato / ridotto / sospeso la propria attività.

L'indennità:

- spetta nella misura di:
 - € 3.600 ai soggetti che nel 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore a € 10.000;
 - € 2.400 ai soggetti che nel 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra € 4.000 e € 10.000,
 - € 1.200 ai soggetti che nel 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore a € 4.000;
- non concorre alla formazione del reddito;
- non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro (autonomo, dipendente, da pensione e assegni equiparati, con esclusione dell'assegno di invalidità) / reddito di cittadinanza / reddito di emergenza e delle indennità di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44, DL n. 18/2020;
- è erogata da Sport e Salute spa, nel limite dei fondi stanziati (€ 350 milioni per il 2021).

Ai fini dell'erogazione dell'indennità si considerano cessati a causa dell'emergenza COVID-19 anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti al 30.12.2020 e non rinnovati.

FONDO GARANZIA CONTINUITÀ VERSAMENTO ASSEGNO DI MANTENIMENTO - Art. 12-bis

In sede di conversione, al fine di garantire ai genitori lavoratori separati / divorziati, che a conseguenza dell'emergenza COVID-19 hanno cessato / ridotto / sospeso l'attività lavorativa, la possibilità di versare l'assegno di mantenimento è stato istituito **per il 2021** un fondo di € 10 milioni.

A tal fine è prevista **l'erogazione di una parte / intero assegno di mantenimento, fino ad un massimo di € 800 mensili** (dovrà essere chiarito se la disposizione in esame è limitata all'assegno per il mantenimento dei figli o se può essere estesa anche all'assegno spettante al coniuge / ex coniuge a seguito di separazione / scioglimento del matrimonio).

I criteri e le modalità attuative dell'agevolazione in esame sono demandate ad un apposito DPCM di concerto con il MEF nel rispetto del predetto limite di spesa.

FONDO REDDITO DI ULTIMA ISTANZA PROFESSIONISTI - Art. 13

È confermato l'incremento di € 10 milioni del fondo per il reddito di ultima istanza di cui all'art. 44, DL n. 18/2020 al fine del riconoscimento per il mese di maggio 2020 dell'indennità a favore dei professionisti iscritti agli Enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e n. 103/96 (Casse Interprofessionali).

SOSTEGNO ENTI TERZO SETTORE - Art. 14, comma 1

È confermato l'incremento di € 100 milioni del fondo straordinario di cui all'art. 13-quaterdecies, DL n. 137/2020 a favore degli Enti del Terzo settore al fine di far fronte alla crisi economica determinatasi a seguito dell'emergenza COVID-19.

ADEGUAMENTO STATUTI ONLUS / ODV / APS - Art. 14, comma 2

È confermato il **differimento dal 31.3 al 31.5.2021** del termine a disposizione di ONLUS / ODV / APS costituite prima del 3.8.2017 per **provvedere all'adeguamento del proprio statuto** tramite procedura semplificata, ovvero con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria, al fine dell'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale Enti del Terzo Settore).

FONDO SOSTEGNO ASSOCIAZIONI / SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE - Art. 14-bis

In sede di conversione, per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza COVID-19, **per il 2021** è stata aumentata di € 50 milioni la dotazione dell'apposito fondo istituito dall'art. 3, DL n. 137/2020, c.d. "Decreto Ristori".

L'aumento del fondo è destinato all'erogazione di **contributi a fondo perduto a favore delle associazioni / società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l'attività sportiva**.

Le modalità / termini di presentazione della richiesta di erogazione del contributo in esame, i criteri di ammissione e le modalità di erogazione sono demandate ad un apposito DPCM.

ESONERO CONTRIBUTIVO FILIERE AGRICOLE / PESCA / ACQUACOLTURA - Art. 19

È confermata l'estensione anche al **periodo retributivo del mese di gennaio 2021** dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali con esclusione dei premi INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro a favore dei soggetti operanti nell'ambito delle filiere agricole / pesca / acquacoltura (comprese le aziende produttrici di vino e birra) che svolgono le attività desumibili dalla seguente Tabella.

Codice attività	Descrizione
01.xx.xx	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi
02.xx.xx	Silvicoltura e utilizzo di aree forestali
03.xx.xx	Pesca e acquacoltura
11.02.10	Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.
11.02.20	Produzione di vino spumante e altri vini speciali
11.05.00	Produzione di birra
46.21.22	Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina
46.22.00	Commercio all'ingrosso di fiori e piante
47.76.10	Commercio al dettaglio di fiori e piante
47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
81.30.00	Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole
82.99.30	Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche



Il beneficio in esame è attribuito nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa UE in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.2 della Comunicazione 19.3.2020 1863 final della Commissione UE "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

In sede di conversione è stato previsto che per accedere all'esonero contributivo in esame compreso quello di cui agli artt. 222, comma 2, DL n. 34/2020 e 16, DL n. 137/2020 il beneficiario, nella domanda, dichiara ai sensi degli artt. 47 e 76, DPR n. 445/2000 di non aver mai superato i limiti individuali fissati dalla Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020) 18633 final.

SOSPENSIONE DECORRENZA TERMINI RELATIVI AD ADEMPIMENTI A CARICO DEL PROFESSIONISTA MALATO / INFORTUNATO - Art. 22-bis

In sede di conversione è stato previsto che, al fine di tutelare il diritto al lavoro e alla salute, il professionista abilitato che per motivi connessi all'infezione da COVID-19, **non trasmetta atti / documenti / istanze, o non effettui i pagamenti entro il termine previsto**, rendendosi inadempiente

verso la Pubblica amministrazione **non incorre in inadempimento per la scadenza dei termini**.
Il predetto inadempimento **non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente**.
Il termine per l'adempimento viene **sospeso a decorrere dal giorno**:

- del ricovero in ospedale;
- della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
- di inizio della quarantena con sorveglianza attiva;
- di inizio della quarantena certificata.

La sospensione degli adempimenti a carico del cliente è applicabile **in presenza di un mandato professionale** avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari attestato da un certificato medico da inviare a mezzo PEC / raccomandata AR alla Pubblica amministrazione.

Trascorsi 30 giorni dalle dimissioni dalla struttura sanitaria / conclusione della quarantena la sospensione si conclude e gli adempimenti devono essere **eseguiti entro 7 giorni**.

FONDO ATTIVITÀ COLPITE DALL'EMERGENZA COVID-19 - Art. 26

È confermata l'istituzione per il 2021 di un apposito **fondo da ripartire tra le Regioni / Province autonome di Trento e Bolzano** da destinare al sostegno delle **categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza COVID-19**, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati.

In sede di conversione l'agevolazione in esame è stata estesa anche alle **imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti** ex Legge n. 218/2003.

Il riparto del fondo è effettuato sulla base della proposta formulata dalle stesse Regioni / Province autonome in sede di autocoordinamento.

VALIDITÀ CONCESSIONI POSTEGGIO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - Art. 26-bis

In sede di conversione, per garantire la continuità delle attività e il sostegno del settore nel quadro dell'emergenza COVID-19, è stata disposta l'applicazione del termine finale previsto dall'art 103, comma 2, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia" alle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Tali concessioni **restano quindi valide**, anche in deroga al termine previsto nelle stesse e ferma restando l'eventuale maggior durata, per **ulteriori 90 giorni** successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza COVID-19. Di fatto la nuova disposizione proroga la validità delle concessioni in esame fino al 29.10.2021 (90 giorni dal 31.7.2021, data di cessazione dell'emergenza fissata dal DPCM 21.4.2021).

AIUTI DI STATO EMERGENZA COVID-19 - Art. 28

A seguito dell'emergenza COVID-19 la Commissione UE ha emanato la Comunicazione 19.3.2020 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", con la quale ha autorizzato gli Stati membri ad adottare misure di sostegno al tessuto economico in deroga alla disciplina ordinaria sugli Aiuti di Stato. Tale Comunicazione, a seguito del protrarsi dell'emergenza COVID-19, è stata più volte modificata e prorogata.

Con la modifica degli artt. da 54 a 61, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", sono state **recepiti le (ultime) modifiche apportate** alla predetta Comunicazione in data 28.1.2021. In particolare con riferimento agli aiuti concessi da Regioni / Province autonome / altri Enti territoriali / CCIAA sono confermati:

- l'aumento del massimale degli aiuti della Sezione 3.1 da € 800.000 a € 1.800.000 e quello della

Sezione 3.12 da € 3 milioni a € 10 milioni;

- l'aumento del massimale degli aiuti:
 - a € 270.000 per le imprese operanti nel settore della pesca / acquacoltura;
 - a € 225.000 per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Inoltre, gli aiuti **sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese e di tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese** possono essere **concessi entro il 31.12.2021**.

In sede di conversione, con l'introduzione del nuovo comma 1-bis all'art. 53, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" è stato previsto che fino alla cessazione dello stato di emergenza COVID-19, gli **aiuti non rimborsati possono essere rateizzati fino ad un massimo di 24 rate mensili**, comprensive degli interessi. L'efficacia della nuova disposizione è subordinata all'autorizzazione UE.

ESENZIONE CANONE UNICO - Art. 30, comma 1, lett. a) e b)

È confermata la modifica dell'art. 9-ter, DL n. 137/2020, c.d. "Decreto Ristori", al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate dall'emergenza COVID-19, **a favore**:

- **dei pubblici esercizi** di cui all'art. 5, Legge n. 287/91 (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, ecc.), **titolari di concessioni / autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, già esonerate nel periodo 1.5 - 31.12.2020** dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dal canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63, DL n. 446/97;
- **dei titolari di concessione / autorizzazione concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, già esonerati per il periodo 1.3 - 15.10.2020** dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dal canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63, DL n. 446/97;

con il riconoscimento dell'**esonero, per il periodo dall'1.1 al 30.6.2021**, differito in sede di conversione **al 31.12.2021, dal pagamento**:

- **del canone unico** introdotto dall'art. 1, comma 816, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020), a decorrere dal 2021, in sostituzione della TOSAP / COSAP / imposta comunale sulla pubblicità / diritto sulle pubbliche affissioni / canone installazione mezzi pubblicitari / canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, D.Lgs. n. 285/92, per le strade di pertinenza di Comuni e Province;
- **del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi** appartenenti al Demanio o al patrimonio indisponibile, **destinati a mercati** realizzati anche in strutture attrezzate, previsto, a decorrere dal 2021, dall'art. 1, comma 837, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020).

È inoltre confermata fino al 31.12.2021 la possibilità di presentare, in via telematica, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico / ampliamento delle superfici già concesse al competente Ufficio, con allegata la sola planimetria e **senza applicazione dell'imposta di bollo**.

CONTRIBUTO STRAORDINARIO CULTURA - Art. 36-bis

In sede di conversione è stato riconosciuto un **contributo straordinario**, sotto forma di **credito d'imposta, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020** dalle imprese che svolgono attività teatrali / spettacoli dal vivo, che abbiano subito nello stesso anno una **riduzione del fatturato di almeno il 20%** rispetto al 2019. L'agevolazione è riconosciuta anche se:

- per l'esercizio delle attività sopra descritte sono stati utilizzati sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo;
- l'impresa ha già beneficiato in via ordinaria di altri finanziamenti previsti a carico del Fondo unico per lo spettacolo.

Il credito d'imposta in esame:

- è utilizzabile nel mod. REDDITI relativo al periodo d'imposta di sostenimento delle spese;
- è utilizzabile in compensazione tramite il mod. F24.

A tal fine **non operano** i limiti di:

- € 700.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000;
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;

- **non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;**

Le modalità / termini di presentazione della richiesta di fruizione del credito d'imposta sono demandate ad un apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Il credito d'imposta è applicabile nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione delle Commissioni UE 19.3.2020 C(2020) 1863 final, nonché nel limite di spesa complessivo di € 10 milioni per il 2021.

CONTRIBUZIONE AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI - Art. 37-bis

In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza COVID-19, al fine di sostenere il settore del trasporto, in sede di conversione è stata prevista, nel limite di spesa massimo di € 1,4 milioni, la **disapplicazione, per il 2021, dell'obbligo di contribuzione nei confronti dell'Autorità di regolazione dei trasporti** prevista all'art. 37, comma 6, lett. b), DL n. 201/2011.

MODIFICHE ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO - Art. 37-ter

In sede di conversione, con la modifica del comma 8 dell'art. 182-bis, RD n. 267/42 è stata introdotta la possibilità per l'imprenditore di richiedere al professionista il **rinnovo della relazione** nel caso in cui, **dopo l'omologazione**, sia necessario **apportare modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi di ristrutturazione del debito**.

Tali modifiche, oltre ad essere pubblicate nel Registro Imprese unitamente alla relazione, devono essere comunicate ai creditori tramite PEC / raccomandata AR. Una volta ricevuta la comunicazione delle modifiche questi ultimi possono, entro 30 giorni, proporre opposizione innanzi al Tribunale.

Merita evidenziare che la nuova disposizione fa riferimento alle modifiche del piano di risanamento **per assicurare l'esecuzione degli accordi** e non alla modifica di questi ultimi, per la quale è richiesto l'avvio di un nuovo procedimento di omologazione della transazione.

ACCESSO IMPRESE AGRICOLE AL CONTO TERMICO - Art. 39-bis

In sede di conversione, è stato disposto che gli incentivi per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili previsti Decreto MISE 16.2.2016 sono applicabili, fino al 31.12.2022, anche alle imprese situate in zone montane i cui titolari ricadono nella definizione di "imprenditore agricolo" di cui all'art. 2135, C.c.

CONTRIBUTO RIDUZIONE CANONI LOCAZIONE - Art. 42, comma 8

È confermata l'abrogazione dell'art. 1, commi da 381 a 384, Legge n. 178/2020, Finanziaria 2021, riguardante il riconoscimento per il 2021 del contributo a fondo perduto a favore dei locatori di immobili adibito ad uso abitativo, ubicati in Comuni ad alta tensione abitativa, in caso di riduzione del canone del contratto di locazione (Informativa SEAC [1.2.2021, n. 31](#)).

Resta in vigore l'analoga disposizione contenuta nell'art. 9-quater, DL n. 137/2020 che, a differenza della disposizione abrogata, fa riferimento ai contratti di locazione in essere al 29.10.2020.

■